



COMUNE DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 01.09.2014

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **UNO** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **19,40**, nella consueta sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti e assenti, alla deliberazione in oggetto, i consiglieri:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
ROMIZI ANDREA (Sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 VARASANO LEONARDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17 PITTOLA LORENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 CASTORI CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18 MIGNINI STEFANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 LUCIANI CLAUDIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19 NUCCIARELLI FRANCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 CENCI GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20 LEONARDI ANGELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 FRONDUTI ARMANDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21 MORI EMANUELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 PERARI MASSIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 BORI TOMMASO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 CAMICIA CARMINE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23 VEZZOSI ALESSANDRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 TRACCHEGIANI ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24 BORGHESI ERIKA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 SORCINI PIERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 MICCIONI LEONARDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 NUMERINI OTELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 MIRABASSI ALVARO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 VIGNAROLI FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 BISTOCCHI SARAH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 ROMIZI GABRIELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 MENCARONI DIEGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 SCARPONI EMANUELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 ARCUDI NILO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 FELICIONI MICHELANGELO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 ROSETTI CRISTINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 DE VINCENZI SERGIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 GIAFFREDA STEFANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 PASTORELLI CLARA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 PIETRELLI MICHELE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Presiede la seduta il **PRESIDENTE Dr. LEONARDO VARASANO**, con l'assistenza del **SEGRETARIO GENERALE Dr. FRANCESCO DI MASSA**.

Scrutatori designati i Signori Consiglieri **BORI, FRONDUTI, FELICIONI**.

La seduta è **PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su Proposta della G.C. n. 10 del 20.08.2014;

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dall'1.1.2014 l'Imposta municipale propria (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno dei quali costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; le componenti della IUC sono l'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore, sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- la disciplina del tributo TASI è contenuta nell'art. 1, commi da 669 a 703, della citata legge n. 147/13 – Legge di stabilità per il 2014 – nonché negli articoli 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, che hanno apportato modificazioni alla disciplina predetta;

- con preconsigliare n. 9 del 20.08.2014 la Giunta comunale ha proposto al Consiglio comunale di approvare il Regolamento per la disciplina della IUC, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 integrando in tal modo la normativa statale;

Considerato che:

PROT. n.		del	
Codice Archiv.ne			
Documenti non allegati	-----		
Allegati	-----		

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 - COMPONENTE IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere dal **04.09.2014**

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, il **14.09.2014**

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:
dal **04.09.2014** al **18.09.2014**
senza opposizioni o reclami

RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:
dal _____ al _____

PERUGIA, li 19.09.2014

IL SEGRETARIO GENERALE SUPLENTE

Dott.ssa Laura Cesarini

f.to L. Cesarini

- il comma 683 della richiamata Legge di stabilità per il 2014 stabilisce che *“Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,...le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; le deliberazioni stesse, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 30 settembre 2014;

Rilevato che:

- l’art. 1, comma 676 della Legge di stabilità per il 2014 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune la possibilità di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

- ai sensi del successivo comma 677 il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote del tributo nel rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote; per il corrente anno l’aliquota massima non può in ogni caso superare il 2,5 per mille;

- per il solo anno 2014 è consentito il superamento dei limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201;

- l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 6.12.2011, n. 201, non può eccedere il limite dell’1 per mille;

Tenuto conto che:

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682, della L. 7.12.2013, n. 147, il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta unica comunale ha individuato analiticamente, all’art. 6, i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, con i rispettivi costi previsti per l’anno 2014, desunti dai centri di costo del sistema informativo contabile in base ai dati riferiti all’esercizio finanziario 2013, come di seguito indicato:

ANNO 2013

TIPOLOGIA SERVIZI INDIVISIBILI	C. COSTO	DESCRIZIONE	COSTI PREVISTI	%
Pubblica Sicurezza e Vigilanza	1806	VIGILANZA	€ 3.628.818,51	19,35
Pubblica Sicurezza e Vigilanza	1906	TERRITORIALE E DECENTRAMENTO	€ 1.460.111,52	7,79
Servizi Cimiteriali	4327	SERVIZI CIMITERIALI	€ 1.665.646,94	8,88
Pubblica Illuminazione	3134	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 3.891.856,17	20,76
Manutenzioni Strade	3035	MOBILITA' E INFR. DI TRASPORTO	€ 4.753.308,09	25,35
Manutenzioni Strade ed Edifici	3439	MANUTENZIONI ED ED. RESIDENZ.	€ 332.740,68	1,77
Protezione Civile	3642	PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO	€ 227.824,23	1,22
Manutenzione Aree Verdi	4048	AREE VERDI	€ 2.563.758,72	13,67
Manutenzione Beni Culturali	2549	PROMOZIONE ATTIVITA' CULTUR.	€ 226.801,93	1,21
		TOTALE	€ 18.750.866,79	100,00

- nella determinazione delle aliquote della TASI, come evidenziato, occorre considerare la misura delle aliquote dell’Imposta municipale propria, al fine di rispettare il vincolo di cui all’art. 1, comma 677, della Legge di Stabilità per il

2014;

- le aliquote IMU in vigore per il 2014 sono quelle stabilite con deliberazioni del Consiglio comunale n. 111 del 25.11.2013, che vengono confermate con il presente atto, con le seguenti modificazioni e integrazioni:

- conferma della misura della detrazione di euro 200 da applicare, secondo le previsioni e con le modalità dell'art. 1, comma 707, all'imposta dovuta *"per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze"*; la stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977;
- conferma dell'applicazione della detrazione di euro 200 alle fattispecie equiparate per legge o regolamento all'abitazione principale;
- esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge di stabilità 2014, dall'applicazione dell'Imposta municipale propria al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota per l'abitazione principale stabilita, per la medesima fattispecie, con la deliberazione consiliare richiamata, nonché la misura e le modalità di applicazione della detrazione, come sopra specificato;
- esclusione dell'assimilazione all'abitazione principale dell'*"unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata"*, per effetto dell'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; a tale fattispecie si applica l'aliquota pari al 10,6 per mille;
- applicazione dell'aliquota pari al 10,6 per mille a tutte le restanti unità immobiliari soggette all'imposta municipale propria, incluse quelle – attualmente esenti in base alla vigente normativa – che dovessero essere assoggettate all'Imposta municipale propria nel corso del presente anno, con decorrenza 1.1.2014;
- applicazione delle previsioni dell'art. 2, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale, ai sensi del quale *"E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*;
- applicazione delle previsioni dell'art. 2, commi 3 e 4, del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale, ai sensi del quale *"E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale"*, a condizione che *"...il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare"*. Il soggetto passivo interessato all'agevolazione deve presentare la dichiarazione con le modalità stabilite dall'art. 2, comma 5, del Regolamento citato;
- in ogni caso, applicazione delle esclusioni/esenzioni dall'IMU previste dall'art. 1, comma 707, della Legge di stabilità 2014 e da ogni altra disposizione normativa;

Considerato, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria, *"Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"*;

- le fattispecie per le quali la normativa vigente dispone l'esclusione dall'IMU sono in ogni caso assoggettate alla TASI;

- sono invece esenti dal tributo TASI tutte le fattispecie richiamate dall'art.1, comma 3, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, e precisamente:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle dispo-

sizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni;

Rienuto di stabilire le aliquote e le detrazioni del tributo TASI nella misura seguente, al fine di concorrere al finanziamento dei servizi indivisibili e al raggiungimento degli equilibri di bilancio:

Aliquote TASI

Fattispecie imponibile	Aliquota TASI (per mille)	Raffronto con aliquota IMU (per mille)	Somma aliquote IMU + TASI
1.Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011	1	esenti	1
2.Abitazioni principali e relative pertinenze non soggette a IMU (non appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9) e immobili assimilati	3,3	escluse	3,3
3.Abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9	0	6	6
4.Altre fattispecie di esclusione/esenzione dall'IMU	3,3	escluse/esenti	3,3
5.Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/77	0	6	6
6.Restanti unità immobiliari soggette all'Imposta municipale propria nella misura massima	0	10,6	10,6

- per abitazione principale e relative pertinenze si fa riferimento alla disciplina normativa della componente IMU dell'imposta municipale propria;

Detrazione per l'abitazione principale

Dal tributo TASI dovuto per l'unità immobiliare di categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 destinata ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze e per le fattispecie ad essa equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, le seguenti detrazioni rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, modulate in base alla somma delle rendite catastali e relative pertinenze, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, laddove per la nozione di abitazione principale e relative pertinenze si fa riferimento alla disciplina normativa della componente IMU dell'imposta municipale propria:

Somma rendite catastali dell'immobile e relative pertinenze In euro	Importo detrazione in euro
Fino a 300,00	110,00
Oltre 300,00 e fino a 450,00	70,00

Viene inoltre stabilita una maggiorazione della detrazione sopra descritta, di importo pari a euro 25 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, secondo l'accezione sopra richiamata; tale maggiorazione trova applicazione solo nei confronti del detentore;

Atteso che:

- con la determinazione delle aliquote, come sopra descritta, sono rispettati tutti i vincoli posti dalla Legge di stabilità per l'anno 2014, in particolare per quanto attiene l'applicazione dell'incremento dello 0,8 per mille e la destinazione del relativo gettito alle detrazioni per l'abitazione principale e le altre fattispecie assimilate;

Dato atto che il gettito complessivo stimato del tributo, per il corrente anno, ammonta a circa 15.500.000,00 di euro, e che relativo gettito sarà definitivamente quantificato in sede di approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che sul medesimo dovranno essere acquisiti i pareri dell'Organo di revisione economico-finanziaria e della 2^a Commissione consiliare;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dalla dirigente dell'U.O. Gestione entrate, dr.ssa Donatella Picchiotti, e di regolarità contabile, espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari, dr. Mirco Rosi Bonci;

Visti:

- il D.Lgs.vo n. 267/00 (TUEL);

- le disposizioni dell'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale per il solo anno 2014, in deroga alle disposizioni a regime recate dallo stesso comma, in caso di mancato invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti entro il termine del 23 maggio 2014 *“il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, pubblicati nel sito informatico di cui al...decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, applicando l'aliquota base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014...è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.”;*

Dato atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Dato atto, altresì, del parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente;

Udita la Relazione del Presidente della Commissione suddetta, gli interventi e le dichiarazioni di voto;

..... omissis

Con voti 21 favorevoli (ROMIZI, VARASANO, CASTORI, LUCIANI, CENCI, FRONDUTI, PERARI, CAMICIA, TRACCHEGIANI, SORCINI, NUMERINI, VIGNAROLI, ROMIZI G., SCARPONI, FELICIONI, DE VINCENZI, PASTORELLI, PITTOLA, MIGNINI, NUCCIARELLI, LEONARDI), 11 contrari (MORI, BORI, VEZZOSI, BORGHESI, MICCIONI, MIRABASSI, BISTOCCHI, MENCARONI, ARCUDI, ROSETTI, GIAFFREDA) espressi dai 32 consiglieri presenti e votanti con votazione per alzata di mano il cui risultato è accertato dagli scrutatori sunnominati

DELIBERA

- di determinare per l'anno di imposta 2014, con decorrenza 1.1.2014, le seguenti aliquote della componente TASI relativa al tributo IUC:

Fattispecie imponibile	Aliquota TASI (per mille)	Raffronto con aliquota IMU	Somma aliquote IMU + TASI
1.Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011	1	esenti	1
2.Abitazioni principali e relative pertinenze non soggette a IMU (non appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9) e immobili	3,3	escluse	3,3

Fattispecie imponibile	Aliquota TASI (per mille)	Raffronto con aliquota IMU	Somma aliquote IMU + TASI
assimilati			
3.Abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9	0	6	6
4.Altre fattispecie di esclusione/esenzione dall'IMU	3,3	escluse/esenti	3,3
5.Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/77	0	6	6
6.Restanti unità immobiliari soggette all'Imposta municipale propria nella misura massima	0	10,6	10,6

- per abitazione principale e relative pertinenze si fa riferimento alla disciplina normativa della componente IMU dell'imposta municipale propria;

- di approvare le detrazioni sottoindicate, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, modulate in base alla somma delle rendite catastali, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, da applicare all'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 destinata ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze e per le fattispecie ad essa equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino a concorrenza del suo ammontare, laddove, per la nozione di abitazione principale e relative pertinenze, si fa riferimento alla disciplina normativa della componente IMU:

Somma delle rendite catastali dell'immobile e relative pertinenze In euro	Importo detrazione in euro
Fino a 300,00	110,00
Oltre 300,00 e fino a 450,00	70,00

- di approvare una maggiorazione della detrazione sopra descritta pari a euro 25 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, secondo l'accezione sopra richiamata; tale maggiorazione trova applicazione solo nei confronti del detentore;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria, *“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”*;

- di modificare e integrare, come meglio precisato nella parte narrativa del presente atto, la deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 25.11.2013 avente per oggetto “Imposta municipale propria (IMU) anno 2013 – Determinazione aliquote e detrazioni” per quanto concerne le aliquote della componente IMU dell'Imposta unica comunale, confermando le altre disposizioni approvate con la deliberazione di cui trattasi;

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito *Internet* del Comune di Perugia e di trasmetterla telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale;

- indi, attesa l'urgenza, su proposta del Presidente, con voti 21 favorevoli (ROMIZI, VARASANO, CASTORI, LUCIANI, GENCI, FRONDUTI, PERARI, CAMICIA, TRACCHEGIANI, SORCINI, NUMERINI, VIGNAROLI, ROMIZI G., SCARPONI, FELICIONI, DE VINCENZI, PASTORELLI, PITTOLA, MIGNINI, NUCCIARELLI, LEONARDI), 11 astenuti (MORI, BORI, VEZZOSI, BORGHESI, MICCIONI, MIRABASSI, BISTOCCHI, MENCARONI, ARCUDI, ROSETTI, GIAFFREDA) espressi dai 32 consiglieri presenti e votanti con votazione per alzata di mano il cui risultato è accertato dagli scrutatori sunnominati; dichiara l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.